



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI
ALL'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A
IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA.**

L.R. 4/2001 ART. 4 C. 76 – 78

Approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 02/05/2002, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, 29, 30 e 35 della Legge Regionale n. 49/91, come modificati dalla L.R. 23/97 e modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 17/05/2003, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, 30 e 35 della Legge Regionale n. 49/91, come modificati dalle LL.RR. 23/97 e 13/2002.

ARTICOLO 1

Finalità degli interventi assistenziali finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione.

Il seguente regolamento disciplina gli interventi assistenziali finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione relativi a immobili di proprietà privata, in applicazione della L.R. 4/2001, art. 4 c. 76 – 78 e Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Regione 28/09/2001 n. 0359/Pres. sostituito dal Decreto del Presidente della Regione 24/02/2003 n. 050/Pres., allo scopo di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento dei canoni di locazione.

ARTICOLO 2

Destinatari degli interventi economici finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione.

Sono destinatari degli interventi economici finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione relativi a immobili di proprietà privata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4/2001, i conduttori di alloggi che a causa delle proprie condizioni economiche hanno un elevato rapporto tra canone e reddito da rendere, ai sensi dei seguenti articoli, obiettivamente difficoltosa la conduzione di una vita dignitosa.

ARTICOLO 3

Requisiti soggettivi dei richiedenti

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere la cittadinanza italiana;
- essere residente da almeno un anno in uno dei Comuni della Regione;
- essere conduttore di un alloggio privato in base ad un contratto registrato;
- fruire di un reddito annuo complessivo e avere un'incidenza del canone pagato e documentato come di seguito specificato:

FASCIA	REDDITO	INCIDENZA CANONE ANNUO/REDDITO FAMILIARE
Fascia A	Fino all'importo corrispondente ad una somma non superiore all'importo dato da due pensioni minime I.N.P.S.	Non inferiore al 14%
Fascia B	Dall'importo dato da due pensioni minime I.N.P.S. fino ad € 15.803,58	Non inferiore al 24%

ARTICOLO 4

Definizione di nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende il nucleo formato dal richiedente le prestazioni, dai componenti la sua famiglia anagrafica (un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, assistenza ed affettivo).

Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

In considerazione dell'utilizzazione dell'alloggio vanno considerati solo ed esclusivamente tutti i redditi degli occupanti l'alloggio.

ARTICOLO 5

Modalità di calcolo del reddito e del canone.

Il reddito cui fare riferimento viene determinato in base ai seguenti criteri:

- Somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare, come definito all'art. 4, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata tramite modello Unico, 730 o certificazione CUD (ex 101, 201) qualora il richiedente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione pari a € 1.800,00; nel caso di redditi misti, la riduzione si opera sul reddito imponibile derivante da lavoro dipendente o redditi ad esso assimilati. I redditi imponibili derivanti da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui sopra, sono calcolati nella misura del 60%. I redditi da lavoro autonomo dopo la riduzione di € 1.800,00 di cui sopra sono considerati per intero.
- Nel caso in cui, nel nucleo familiare del richiedente il contributo, vi sia una delle seguenti situazioni, i limiti di reddito indicati alle fasce A e B sono innalzati al 25%:

1. nuclei familiari costituiti da anziani; (2)
2. nuclei familiari con portatori di handicap e invalidi in genere;
3. nuclei familiari con situazioni di particolare debolezza sociale documentata da atti già esistenti ed in possesso dell'Amministrazione;
4. giovani coppie conviventi di età inferiore a 35 anni con figli a carico.

ARTICOLO 6

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al contributo, compilata unicamente su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, dovrà essere consegnata a mani presso l'ufficio Protocollo del Comune di Villesse o inviata a mezzo posta con raccomandata A.R. a:

Comune di Villesse
Via Roma n. 16
34070 VILLESSE (GO).

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente.

Alla domanda deve essere allegata:

- fotocopia del contratto di locazione, regolarmente registrato, ovvero dichiarazione sostitutiva relativa agli elementi essenziali del contratto, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- fotocopia dell'ultima bolletta di affitto pagata, ovvero relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- fotocopia del certificato rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari attestante il riconoscimento dell'handicap, ovvero relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Le domande dovranno essere presentate entro il termine che verrà stabilito annualmente con apposito bando di concorso.

ARTICOLO 7

Entità del contributo.

L'entità del contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- per l'anno in corso si determina la seguente incidenza e quantità massima:

FASCIA	INCIDENZA CANONE ANNUO/REDDITO FAMILIARE	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
A	Non inferiore al 14%	Incidenza canone annuo/reddito Ridotta al 14%
B	Non inferiore al 24%	Incidenza canone annuo/reddito Ridotta al 24%

- per ogni fascia viene determinata l'incidenza minima del canone annuo di affitto sul reddito familiare nel seguente modo:
(canone annuo/reddito annuo) x 100 = percentuale di incidenza;
- l'entità del contributo dovrà abbassare l'incidenza del canone al minimo previsto per la fascia di appartenenza: l'entità del contributo verrà calcolata, quindi, sottraendo dall'incidenza reale la percentuale minima prevista (per es.: il canone incide per il 21% e il nucleo si trova nella fascia A); l'incidenza minima del canone sul reddito è stabilita al 14% ed il contributo dovrà essere pari al 7% del reddito);
- l'entità del contributo massimo per ciascuna fascia di reddito verrà stabilito annualmente con l'apposito bando di concorso.

Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione.

Le frazioni di mese inferiori ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

ARTICOLO 8

Modalità di concessione del contributo

I contributi verranno concessi prioritariamente ai richiedenti collocati nella fascia A e, in subordine, ai richiedenti collocati nella fascia B e nell'ambito delle rispettive fasce prioritariamente a:

- nuclei familiari con persone con handicap fisico o invalidità;
- nuclei familiari costituiti da anziani;
- numeri dei componenti il nucleo familiare superiore a 5 (sovraffollamento);
- provvedimenti di rilascio dell'immobile adibito ad abitazione;
- persone sole con minore a carico.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, la concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l'eventuale esclusione del contributo.

I contributi assegnati con il presente fondo sono cumulabili con quelli previsti dalla legislazione nazionale o con altre somme erogate dal Comune per le medesime finalità ma, in questo caso, il limite massimo dei contributi erogati non dovrà superare l'importo annuale del canone di locazione pagato e documentato per l'anno di riferimento.

ARTICOLO 9

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto concerne l'adeguamento dei requisiti relativi alla determinazione del reddito si farà riferimento al bando di concorso che sarà annualmente adottato con deliberazione giuntalesca.

⁽¹⁾ Per alloggio adeguato si intende l'alloggio di cui si ha la proprietà o altro diritto reale sito sull'intero territorio nazionale e composto da un numero di vani catastali pari o superiore al numero maggiorato di uno dei componenti il nucleo familiare.

⁽²⁾ Per persone anziane si intendono le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone, delle quali, alla data di presentazione della domanda, almeno una abbia superato il sessantacinquesimo anno di età. Il nucleo familiare è quello risultante dalla situazione anagrafica.